



PROCURA GENERALE DI TORINO

Ufficio del Procuratore Generale

Proc. n.584/2013 Reg. Vol. Giur.
N° 14/15 R. G. IMPUGNAZIONI

RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

- Artt. 111 Cost., 360 comma 1 n.3 e 5 c.p.c. -

Alla Corte Suprema di Cassazione
Sezioni Civili

Il Procuratore Generale della Repubblica,
nella causa proposta da

██████████ e ██████████, entrambe domiciliate in
Torino, via San Quintino 32 presso l'avv. Gerardo Fortunato Tita,
difese di fiducia dagli avv.ti Giovanni Acerbi e Stefano Garibaldi del Foro di Milano e
dall'avv. Gerardo Fortunato Tita del Foro di Torino

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato che lo
rappresenta in giudizio

CONTRO

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Torino emesso in data
21.10.2013 reiettivo della richiesta di trascrizione nel relativo registro del Comune di
Torino dell'atto di nascita del minore ██████████

letto il decreto della Corte d'appello di Torino – Sezione Famiglia emesso in data
29.10.2014 (depositato il 4.12.2014),

premesso che nel predetto decreto la Corte d'appello accoglieva il reclamo e ordinava
all'ufficiale dello stato civile di Torino di trascrivere l'atto di nascita del minore suindicato,
propone ricorso per i seguenti

MOTIVI

1. SULL'AMMISSIBILITA' E TEMPESTIVITA' DEL RICORSO

Preliminarmente, sull'ammissibilità e tempestività del presente ricorso, occorre richiamare il costante orientamento della Suprema Corte per il quale il ricorso straordinario per cassazione risulta esperibile nei confronti di ogni provvedimento, non altrimenti impugnabile, che abbia carattere decisorio, incidendo su diritti soggettivi, e definitivo, recando effetti non altrimenti ritrattabili, caratteristiche certamente ricorrenti nel provvedimento odiernamente impugnato, inerente questioni strettamente attinenti all'identità e alla cittadinanza del minore, definite con il provvedimento *de quo* (del resto, la casistica, anche recentissima, proposta dalle pronunce della Suprema Corte è particolarmente ricca di decisioni su ricorsi in materia di volontaria giurisdizione aventi, dal punto di vista formale, caratteristiche identiche al provvedimento odiernamente impugnato: si pensi, ad esempio, tra le altre, alla sentenza 20.11.2012, n.20385, avente ad oggetto il decreto della Corte d'Appello di Firenze sulla questione della possibilità di attribuire il nome Andrea a neonati di sesso femminile).

Il presente ricorso risulta altresì tempestivo, atteso che il provvedimento impugnato non è stato ancora notificato ad istanza di parte al Procuratore Generale (cui per la verità non è stato neppure formalmente comunicato dalla Corte d'Appello) e conseguentemente opera il termine annuale di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento stesso (è stato del resto chiarito che *"anche il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti pronunziati in camera di consiglio decorre dalla notificazione del provvedimento: ad un tal riguardo, ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., occorre che la notificazione sia eseguita ad istanza di parte, non essendo sufficiente che la notificazione sia stata effettuata a cura della cancelleria del giudice, nel qual caso il ricorso per cassazione resta soggetto al termine annuale¹ di cui all'art. 327 c.p.c."* Cass., Sez. 1, 4 dicembre 2003, n.18514).

2. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 18 D.P.R. 396/2000, ART. 269 TERZO COMMA C.C., ART. 65 L.218/1995)

La Corte d'appello, nell'accogliere il reclamo avverso il decreto del Tribunale reiettivo della richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del minore [REDACTED] — atto di nascita formato in Spagna, stato di nascita e di residenza del minore, nel quale lo stesso minore risultava figlio di due madri, madre A e madre B, avendolo una ([REDACTED]) partorito e l'altra ([REDACTED]) essendo coniuge della prima, nonché donatrice dell'ovulo fecondato con il seme di un donatore anonimo — richiama la disciplina contenuta negli artt. 13, 33 e 65 L. 218/1995, valorizzando in particolare la determinazione dello stato di figlio, rimessa alla legge nazionale del figlio al momento della nascita, che regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio.

Subito dopo questa preliminare valutazione, positivamente risolta dalla Corte d'Appello, i Giudici si soffermano sul tema centrale della questione, ovvero sulla violazione dell'ordine pubblico che possa integrare la trascrizione del richiamato atto di nascita, limite normativamente previsto tanto nell'ordinamento dello stato civile (Art. 18 — Casi di intrascrivibilità — *"Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono*

¹ Adesso il termine è stato ridotto a sei mesi, per effetto dell'art. 46, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69.

contrari all'ordine pubblico"), quanto nella stessa legge di riforma del diritto internazionale privato (art. 65 - Riconoscimento di provvedimenti stranieri - "*Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge (...), purché non siano contrari all'ordine pubblico (...)*"), disposizione, quest'ultima, richiamata dalla stessa Corte d'Appello che dunque l'ha ritenuta applicabile nel caso di specie.

Al quesito in ordine all'ipotizzabile violazione dell'ordine pubblico intrinseca al contenuto dell'atto di nascita *de quo*, la Corte d'Appello risponde in termini, evidentemente negativi, valorizzando, per un verso, il dettato dell'art. 117 comma 1 Cost. che "*opera come un "rinvio mobile" alle disposizioni della CEDU nell'interpretazione che ne dà la Corte europea dei diritti dell'uomo*", per altro verso richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte per la quale "*il concetto di ordine pubblico ai fini internazional-privatistici si identifica con quello indicato con l'espressione "ordine pubblico internazionale" da intendersi come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico e fondati su esigenze di garanzia comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, sulla base di valori sia interni che esterni all'ordinamento purché accettati come patrimonio condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale*".

Il concetto di ordine pubblico, prosegue la Corte d'appello, "*deve essere declinato con riferimento all'interesse del minore (...)* Nel caso in questione non si tratta di introdurre *ex novo* una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati tra loro, il piano del legame tra i genitori e quello fra genitore-figli: l'interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio".

A sostegno delle sue argomentazioni, la Corte richiama due recenti pronunce, "*in una fattispecie analoga*", della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di condanna della Francia per violazione dell'art. 8 della CEDU per non avere trascritto il rapporto di filiazione relativo alla relazione tra un padre e i suoi figli biologici nati all'estero facendo ricorso alla maternità surrogata.

Il richiamo operato della sentenza della CEDU, ad evidente sostegno delle proprie argomentazioni, appare particolarmente significativo nell'economia della valutazione operata dalla Corte in quanto la vicenda sottesa alle decisioni della Corte Europea ineriva questioni davvero analoghe a quelle oggetto del presente giudizio (si legge nella sentenza che in quel caso "*i ricorrenti lamentavano (...) il fatto che in violazione dell'interesse superiore dei minori, fosse preclusa la possibilità di ottenere in Francia, il riconoscimento di un rapporto di filiazione legalmente formatosi in uno Stato estero all'esito di una procreazione medicalmente assistita conforme alla legge del luogo ove il bambino è nato*" e che "*La Corte ha evidenziato come sulla base del diritto francese i bambini nati all'estero con le modalità sopra indicate, si trovino in una situazione di incertezza giuridica e il mancato riconoscimento da parte dell'ordinamento francese del loro status di figli mette in pericolo la loro identità all'interno della società francese*").

Nell'operare tale richiamo la Corte non ha preso in considerazione la recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez. 1, 26 settembre 2014, n.24001), depositata anteriormente al deposito del decreto odiernamente impugnato ma successivamente alla

data della deliberazione (il decreto reca la data del 29.10.2014 e risulta depositata in cancelleria il 4.12.2014), proprio sulla questione, dalla stessa Corte d'Appello definita analoga, della maternità surrogata (per il vero, nel caso oggetto della pronuncia della Suprema Corte, a differenza che nel caso oggetto delle richiamate due sentenze della CEDU, difettava qualsivoglia legame biologico del nato con i genitori indicati nel certificato di nascita).

Nella motivazione di tale pronuncia si affermano alcuni principi che appaiono conferenti anche nel caso di specie, ed in particolare:

- *"i precedenti di questa Corte richiamati dai ricorrenti non escludono affatto la vigenza del limite generale dell'ordine pubblico, applicato dalla Corte d'appello di Brescia, con il quale la disciplina straniera della filiazione e del suo accertamento -- pur nella specie applicabile in linea di principio, ad avviso sia dei ricorrenti che della Corte d'Appello -- si trovi ad essere in contrasto; limite che, anzi, la richiamata Cass. 14545/2003 espressamente ribadisce (v. anche Cass. 15234/2013). La differente configurazione in Italia e in un paese estero delle situazioni giuridiche facenti capo ai soggetti interessati è, poi, conseguenza normale e inevitabile della differenza di disciplina giuridica dovuta alla operatività del limite dell'ordine pubblico secondo le regole di diritto internazionale privato"*.

- *"è certamente esatto che l'ordine pubblico non si identifica con le semplici norme imperative, bensì con i principi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento giuridico; è invece inesatto che tali principi si identifichino (...) con <<i>valori condivisi della comunità internazionale che il prudente apprezzamento del Giudice non può trascurare, armonizzandoli con il sistema interno>>. L'ordine pubblico internazionale, infatti, è il limite che l'ordinamento nazionale pone all'ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna; dunque non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili"*

- *"il divieto di pratiche di surrogazione di maternità è certamente di ordine pubblico, come suggerisce già la previsione della sanzione penale, di regola posta appunto a presidio di beni giuridici fondamentali. Vengono qui in rilievo la dignità umana -- costituzionalmente tutelata -- della gestante e l'istituto dell'adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto"*

- *"neppure può sostenersi che il divieto in discussione si pone in contrasto con la tutela del superiore interesse del minore, da considerare preminente <<in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi>> ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di New York richiamata nel ricorso. Il legislatore italiano, invero, ha considerato, non irragionevolmente, che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce e affidando, come detto, all'istituto dell'adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico. E si tratta di una valutazione operata a monte dalla legge, la quale non attribuisce al giudice, su tale punto, alcuna discrezionalità da esercitare in relazione al caso concreto"*.

- né manca il richiamo alle, citate nel decreto odiernamente impugnato, sentenze "gemelle" del 26.6.2014 della CEDU di condanna della Francia, precisandosi che *"in dette sentenze la Corte ha riconosciuto un ampio margine di apprezzamento discrezionale ai singoli Stati sul tema della maternità surrogata, in considerazione dei delicati interrogativi di ordine etico posti da tale pratica, disciplinata in maniera diversa nell'ambito dei paesi membri del Consiglio d'Europa, e ha ravvisato il superamento di detto margine nel difetto di*

riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il nato e il padre committente allorchè quest'ultimo sia anche padre biologico".

Operando una traslazione dei principi affermati, in tema di maternità surrogata, dalla Suprema Corte nella sentenza testé citata, al tema odiernamente proposto (trascrivibilità dell'atto di nascita estero recante l'indicazione della doppia maternità), non può che rimarcarsi come non solo la maternità surrogata sia vietata nel nostro ordinamento, ma anche l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita a persone dello stesso sesso, tanto da costituire condotta illecita, sanzionata amministrativamente con importi rilevanti (da € 200.000 a € 400.000, come recita l'art. 12 comma 2 L. 40/2004).

Parafrasando la sentenza in tema di maternità surrogata, appare consentito affermare che anche il divieto di tecniche di procreazione medicalmente assistita tra persone dello stesso sesso è di ordine pubblico, come suggerisce già la previsione di una rilevante sanzione amministrativa.

La nozione di ordine pubblico, anche intesa nell'accezione internazionale, ben tollera, e anzi si compone, come chiarito dalla Suprema Corte, non solo di valori condivisi dalla comunità internazionale, ma anche di principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili. In altri termini, non vi è in alcun modo un obbligo per l'ordinamento nazionale di recepire il contenuto di atti e provvedimenti, pur adottati conformemente alle leggi del paese straniero in cui sono stati formati, per il solo fatto che essi esistano, ben potendo, anzi dovendo, essere operato un vaglio dalle istituzioni nazionali, essendo certamente riservato a ciascun paese membro della comunità internazionale *"un ampio margine di apprezzamento discrezionale"* anche con riferimento al tema della fecondazione assistita su persone dello stesso sesso e agli atti conseguenti.

Né l'interesse del minore sembra imporre, né rendere ineludibile, nel caso in questione, la soluzione adottata dalla Corte d'Appello, atteso che, richiamando ancora una volta la sentenza in tema di maternità surrogata, *"Il legislatore italiano, invero, ha considerato, non irragionevolmente, che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce"* (art. 269 terzo comma c.c.).

In verità, così come la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto, in tema di maternità surrogata, ai singoli stati un ampio margine di apprezzamento discrezionale, in considerazione dei delicati interrogativi di ordine etico posti da tale pratica, non si comprende per quale ragione si dovrebbe pervenire a differenti considerazioni rispetto al tema della fecondazione assistita su persone dello stesso sesso, che indubitabilmente suscita altrettanto delicati interrogativi. Che il principio per cui la filiazione sia necessariamente discendenza da persone di sesso diverso sia un principio fondamentale, e addirittura immanente perché discendente dal diritto naturale, non sembra possa in alcun modo essere messo in discussione, con conseguente contrasto con l'ordine pubblico, nell'accezione sopra richiamata, delle discipline che consentano soluzioni antitetiche, quale quella spagnola che consente la formazione di un atto di nascita nel quale al minore siano attribuite due madri.

Così precisati i termini della questione, e sottolineato che il caso sottoposto all'attenzione della Corte non è assimilabile ai casi di fecondazione eterologa in coppie eterosessuali – la sopravvenuta, rispetto all'adozione del provvedimento impugnato, parziale declaratoria di illegittimità costituzione della L. 40/2004, ad opera della sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale, non pare avere in alcun modo inciso sulla situazione sottesa alla soluzione dell'odierna questione, se appena si considera che, il *"dichiarato scopo della legge n. 40 del 2004 <<di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana>> (art. 1, comma 1)"* scopo efficacemente sottolineato dalla Consulta nella citata sentenza, rende evidente che il caso odiernamente sottoposto alla valutazione della Suprema Corte non sia e non possa essere

5

04

tra quelli disciplinati dalla citata L. 40/2004, non essendo, quella praticata nel caso di specie, una tecnica di procreazione finalizzata a superare i problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana, quanto, piuttosto, finalizzata a superare la necessità naturale, per la procreazione, del concorso del seme maschile con l'ovocita femminile, perseguendosi l'obiettivo, con la tecnica praticata, di generare un figlio geneticamente (donatrice dell'ovulo) o biologicamente (donna nel cui utero viene impiantato l'embrione che porta avanti la gravidanza e partorisce) riferibile a due individui dello stesso sesso, femminile – non può non rimarcarsi, e ribadirsi, che l'attribuzione ad un individuo di una doppia maternità costituisce violazione di principi fondamentali del nostro ordinamento.

Né appare conferente il richiamo, contenuto nel provvedimento odiernamente impugnato alla necessità *"di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri"*, considerazioni che sembrano attribuire allo stato di fatto una rilevanza che non può avere, trattandosi della soluzione di una questione di carattere giuridico, e che sembra orientare la decisione della Corte.

In definitiva, si ribadisce l'avviso per cui l'atto di nascita del minore *de quo*, nel quale risulta figlio di [redacted] (madre A) e di [redacted] (madre B), non possa essere trascritto perché contrario all'ordine pubblico (art. 18 d.p.r. 396/2000) – formato da quell'insieme di principi, desumibili dalla Carta Costituzionale o comunque fondanti l'intero assetto ordinamentale siccome immanenti ai più importanti istituti giuridici quali risultano dal complesso delle norme inderogabili, principi del quale fa parte, certamente, anche quello inerente la nozione di filiazione quale discendenza da persone di sesso diverso – attribuendo allo stesso minore una duplice maternità, né alcun rilievo assume la circostanza che la nascita si sia verificata nell'ambito di un rapporto matrimoniale tra persone dello stesso sesso, inidoneo a produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento e dunque del tutto inefficace.

Risultano pertanto violate o falsamente applicate le richiamate disposizioni (art. 18 d.p.r. 396/2000, art. 269 terzo comma c.c., art. 65 l.218/1995) e si impone conseguentemente l'annullamento dell'impugnato decreto con decisione della causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Visti gli artt. 360 comma 1 n.3, 384 c.p.c.

CHIEDE

l'annullamento del decreto emesso dalla Corte d'appello di Torino – Sezione Famiglia in data 29.10.2014 (depositato il 4.12.2014) e decisione della causa nel merito, segnatamente chiede la conferma del decreto emesso dal Tribunale di Torino in data 21.10.2013.

Si allegano in copia gli atti e i documenti del procedimento.

Torino, 4 marzo 2015

Provvedimento depositato in Segreteria

Avvocazioni il

05/03/15

Il Funzionario

Il Funzionario Giudiziario

Galetti Mauro

PORTO ROSARIA

6
IL PROCURATORE GENERALE
Dott. Marcello MADDALENA
+ incaricato di recapitare il presente
atto. Il Cancelliere ricevente è pregato
di accusarne ricevuta nel registro dei
recapiti e dare esibito dal predetto
canciere.

IL PROCURATORE GENERALE
Dott. Marcello MADDALENA